

considerato altresì che da un comunicato dell'azienda si è venuti a conoscenza che il 17 luglio 2000 era stata depositata la sentenza di secondo grado che « assolverebbe » Mediaset per avere agito in buona fede e avere rispettato le norme della legge Tremonti e che di conseguenza, a dire dell'azienda, non esisterebbe alcuna evasione fiscale;

considerato altresì che il sottoscritto e il Governo non erano a conoscenza della sentenza, ma *la Repubblica* del giorno 22 luglio ha scritto che nella sentenza è detto che la Commissione: « accoglie in parte i ricorsi riuniti e accerta ai fini Irpeg per l'anno 1994 una minore perdita di lire 85 miliardi e per l'anno 1995 una minore perdita pari a lire 49 milioni Ilor » e che « le sanzioni sono annullate in toto perché è da apprezzare che Mediaset prima di applicare le agevolazioni, aveva posto un quesito alla amministrazione finanziaria dimostrando così di essere in buona fede » —:

se sia vero che è stata depositata la sentenza il 17 luglio e in caso affermativo per quale ragione il Governo non ne era a conoscenza e Mediaset sì;

se le cose siano come afferma Mediaset o come ha sostenuto *Repubblica*;

per quali ragioni il relatore sia stato dichiarato decaduto;

per quali ragioni l'amministrazione finanziaria di Milano prima ha dato via libera a Mediaset e successivamente ha avviato una verifica che si è conclusa con la irrogazione di sanzioni gravi;

se non ritenga che l'utilizzo della legge Tremonti, tutt'altro che chiara, al punto che l'azienda di proprietà del Presidente del consiglio all'epoca dell'approvazione della stessa legge per poterla utilizzare ha dovuto porre un quesito all'amministrazione finanziaria, abbia costituito una grave forma di conflitto di interesse dell'onorevole Berlusconi, il quale ha varato una legge poco chiara, l'ha utilizzata per le sue aziende ed è incorso in una serie di infortuni ritenuti gravi dalla ammi-

strazione finanziaria di Milano e dalla commissione tributaria di primo grado;

che cosa intenda fare il Governo allo stato perché l'intera vicenda sia definita con la massima trasparenza. (4-31089)

* * *

AFFARI ESTERI

Interrogazione a risposta in Commissione:

TRANTINO. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere - premesso che:

alcuni mesi fa è stata soppressa l'Ambasciata d'Italia del Madagascar, e il personale trasferito altrove; che alla indicata sede diplomatica facevano riferimento, per il disbrigo delle proprie pratiche, persino cittadini italiani residenti nelle Mauritius; che nessun preavviso è stato dato agli italiani residenti, costretti a rivolgersi, per le loro necessità, all'Ambasciata di Pretoria, distante ben 2.500 chilometri —:

se non ritenga opportuno e urgente ripristinare almeno la figura del Console generale, in grado di potere espletare tutte le funzioni necessarie alla comunità, considerato che l'edificio dove aveva sede l'Ambasciata è tuttora proprietà dello Stato italiano e quindi agevolata al massimo ne sarà la gestione così rendendo parziale, ma essenziale beneficio, all'immagine dell'Italia e alla nostra comunità, che, per particolare qualità e presenza, non può essere affidata alla generosa istituzione di un Console Onorario, che invece potrà affiancare l'effettivo. (5-08137)

* * *

AMBIENTE

Interrogazione a risposta scritta:

GAZZILLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere - premesso che:

il comprensorio matesino (Caserta) attende da tempo la conclusione del lungo

iter relativo alla approvazione del piano paesistico la cui mancanza, in uno alle perplessità riguardanti la perimetrazione del parco, ha costituito e costituisce un serio ostacolo al rilancio economico e produttivo dell'area;

allo stato, è preclusa ogni possibilità di accesso ai fondi Pop e alle provvidenze della legge 488 sulla imprenditoria, mentre, per la vigenza dei vincoli della legge Galasso, è impedita qualsiasi attività costruttiva —:

quali ragioni abbia sinora rallentato la definizione del predetto piano e quali provvedimenti si intendono adottare per promuovere in tempi brevi l'efficacia del piano stesso. (4-31065)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

GAZZILLI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali.* — Per sapere — premesso che:

Castel di Sasso è un piccolo comune della provincia di Caserta sito in zona montana e particolarmente depressa;

nonostante la sfavorevole collocazione, la storia di quella comunità è assai antica tant'è che nel territorio comunale si rinviene una importante testimonianza della età medioevale;

trattasi della chiesetta duecentesca di San Biagio *extra moenia* nella quale sono conservati, in pessime condizioni, diversi affreschi simili, per stile, a quelli esistenti nella basilica benedettina di Sant'Angelo in Formis;

la cappella è esposta al degrado e alle azioni ingiuriose dell'uomo —:

se non ritenga di dover promuovere il recupero del sacro edificio sopra menzio-

nato in vista della valorizzazione turistico-culturale del comune predetto e delle località limitrofe. (4-31066)

* * *

COMMERCIO CON L'ESTERO

Interrogazione a risposta in Commissione:

COPERCINI e PAOLO COLOMBO. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

secondo il regolamento (UE) 1294/1999 del 15 giugno 1999 fino alla data del 30 giugno 2000 i rapporti commerciali fra soggetti comunitari e soggetti diversi dal governo jugoslavo, ed i relativi regolamenti finanziari, erano liberi, salvo per prodotti soggetti ad embargo;

secondo il medesimo regolamento, nel testo vigente fino allo scorso 3 giugno, vi era una presunzione che le società operanti all'interno del territorio jugoslavo (ad eccezione delle banche jugoslave e di quelle contenute nell'allegato al regolamento) fossero private, mentre solo quando l'operatore comunitario fosse stato in possesso di « elementi di prova fondati » in ordine all'appartenenza di una specifica società commerciale jugoslava al governo jugoslavo, allora scattava il divieto di effettuare pagamenti;

tutti i pagamenti previsti nei rapporti tra i soggetti comunitari ed i soggetti jugoslavi diversi dal governo jugoslavo dovevano essere effettuati senza coinvolgere banche jugoslave, in quanto le banche jugoslave erano considerate come « parte del governo jugoslavo », per cui era in uso la prassi di provvedere al pagamento dei fornitori privati jugoslavi su conti bancari aperti dai fornitori stessi in Paesi diversi dalla Jugoslavia;

con regolamento (CE) n. 723/2000 del 6 aprile 2000, relativo al congelamento dei capitali e al divieto degli investimenti in relazione alla Repubblica federale di Jugoslavia, il Consiglio dell'Unione europea